



Senato della Repubblica
XVII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1735

Introduzione, tra i reati che comportano la responsabilità amministrativa ai sensi del decreto legislativo
n. 231 del 2001, dell'usura bancaria e dell'estorsione

Indice

1. DDL S. 1735 - XVII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	4
1.2.1. Testo DDL 1735	5

1. DDL S. 1735 - XVII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1735
XVII Legislatura

Introduzione, tra i reati che comportano la responsabilità amministrativa ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2001, dell'usura bancaria e dell'estorsione

Iter

4 marzo 2015: assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Successione delle letture parlamentari

S.1735 **assegnato (non ancora iniziato l'esame)**

Iniziativa Parlamentare

Enrico Buemi ([Aut \(SVP, UV, PATT, UPT\)-PSI-MAIE](#))

Cofirmatari

Lucio Barani (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpD)) (aggiunge firma in data 12 gennaio 2015)

Antonio Stefano Caridi (GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI)) (aggiunge firma in data 12 gennaio 2015)

Franco Conte ([AP \(NCD-UDC\)](#)) (aggiunge firma in data 12 gennaio 2015)

Vincenzo Cuomo (**PD**) (aggiunge firma in data 12 gennaio 2015)

Marino Germano Mastrangeli (Misto) (aggiunge firma in data 12 gennaio 2015)

Lionello Marco Pagnoncelli (El-PdL XVII) (aggiunge firma in data 12 gennaio 2015)

Franco Panizza ([Aut.\(SVP,UV,PATT,UPT\)-PSI-MAIE](#)) (aggiunge firma in data 12 gennaio 2015)

Laura Puppato (**PD**) (aggiunge firma in data 12 gennaio 2015)

Lorenzo Battista ([Aut](#)(SVP,UV,PATT,UPT)-PSI-MAIE) (aggiunge firma in data 14 gennaio 2015)

Paola De Pin (Misto) (aggiunge firma in data 14 gennaio 2015)

Adele Gambaro (Misto) (aggiunge firma in data 14 gennaio 2015)

Luis Alberto Orellana (Misto) (aggiunge firma in data 14 gennaio 2015)

Claudio Zin ([Aut \(SVP, UV, PATT, UPT\)-PSI-MAIE](#)) (aggiunge firma in data 14 gennaio 2015)

Elena Fissore ([PD](#)) (aggiunge firma in data 20 gennaio 2015)

Monica Casaletto ([GAL \(GS, PpL, FV, M, MBI, Id\)](#)) (aggiunge firma in data 22 dicembre 2015)

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **7 gennaio 2015**; annunciato nella seduta pom. n. 371 del 8 gennaio 2015.

Classificazione TESEO

REATI BANCARI , ESTORSIONE , RESPONSABILITA' PENALE , USURA

Assegnazione

Assegnato alla **2^a Commissione permanente (Giustizia)** in sede referente il 4 marzo 2015.

Annuncio nella seduta pom. n. 403 del 4 marzo 2015.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 5^a (Bilancio), 6^a (Finanze)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1735

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 1735

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BUEMI , BARANI , CARIDI , CONTE , CUOMO , MASTRANGELI , PAGNONCELLI , PANIZZA , PUPPATO , BATTISTA , DE PIN , GAMBARO , ORELLANA , ZIN e FISSORE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 GENNAIO 2015

Introduzione, tra i reati che comportano la responsabilità amministrativa ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2001, dell'usura e dell'estorsione

Onorevoli Senatori. -- Il presente disegno di legge trae spunto da una sollecitazione emersa il 17 dicembre 2014 nel corso della presentazione del libro «Istituti discredito. Banche, centrale rischi e usura: la bancocrazia che produce crisi e briganti» di Angelo Santoro e Biagio Riccio. Si tratta di una raccolta di stimolanti articoli pubblicati dal giornale del Psi e dei relativi commenti dei cittadini: non a caso, quindi, presentato nella sala Atti parlamentari della Biblioteca del Senato «Giovanni Spadolini», per iniziativa del direttore dell'Avantonline, Mauro Del Bue.

Uno degli autorevoli relatori dell'incontro, il presidente della Fondazione SDL, professore avvocato Serafino Di Loreto, ha collegato la tematica con il recente studio su «La necessaria introduzione del reato d'usura nel novero dei reati presupposto ex decreto legislativo n. 231 del 2001 e la confisca come sanzione per responsabilità amministrativa da reato» ad opera dell'Istituto nazionale revisori legali.

In effetti, le battaglie politico-legislative contro le *lobby* di un potere economico finanziario strabordante, vessatorio -- e non di rado contiguo ad ambienti dal profilo criminale preoccupante -- passano anche per un rafforzamento dell'efficacia dell'articolo 644 del codice penale. Esso, con la legge 7 marzo del 1996, n. 108, venne ridisegnato in modo innovativo e modificato profondamente, tanto da costituire il cardine dell'attività di denuncia e di assistenza che la Fondazione SDL (per l'educazione finanziaria delle imprese e per gli studi aziendali) conduce con encomiabile assiduità e sempre maggiori risultati, attenendosi alla seguente fedele lettura della normativa vigente (anche se troppo spesso disattesa, anche per l'assenza di una competenza specialistica nella magistratura chiamata ad applicarla).

Il legislatore ha mirato a ridisegnare un quadro complessivo che avesse come obiettivo quello di marcare con evidenza l'elemento dirimente tra il lecito e l'illecito nel settore dell'erogazione del credito. La norma ha affiancato a parametri soggettivi, previsti nella vecchia formulazione, nuovi parametri «oggettivi», ampliando in modo considerevole l'ambito di applicazione del reato di usura e, conseguentemente, l'area di tutela offerta dalla norma. Fino a quel momento, infatti, l'area di tutela ha operato esclusivamente in quei casi in cui si evidenziava uno «stato di bisogno», ossia la presenza di una persona in difficoltà e di taluno che ne approfittava conseguendo vantaggi per sé o per altri. Il parametro oggettivo rappresentato dal tasso soglia d'usura ex articolo 2 della stessa legge n. 108 del 1996, diventa un elemento numerico certo, un limite da non superare, che accende il semaforo rosso ogni qual volta venga superato. Questo passaggio segna un'importante innovazione, poiché cambia il destino della norma che non si limita più ad intervenire in quei casi estremi, in cui l'usura rappresentava solo l'anello di una catena di comportamenti delittuosi più articolati e gravi, ma

interpreta l'esigenza di regolare in modo più chiaro i rapporti con la banca.

La legge n. 108 del 1996 inserisce come modifica importante, per il calcolo dell'usura in conto corrente, ulteriori parametri di riferimento che vanno a sommarsi determinando i costi addebitati al correntista, collegati alle operazioni di erogazione del credito. Recita così l'articolo 644, quarto comma, del codice penale, introdotto dall'articolo 1, comma 1, della suddetta legge n. 108: «Per la determinazione del tasso d'interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito».

Si ha quindi usura quando il corrispettivo di una prestazione in denaro consistente nella richiesta di interessi, spese e commissioni costituisce un costo totale finanziario estremamente esoso in relazione alla categoria della prestazione, all'entità della prestazione ed alle dinamiche finanziarie del mercato. Ma quando il corrispettivo è usurario? Per semplicità il corrispettivo è determinato quale percentuale di costo applicata ad un valore per un determinato periodo di tempo. Quindi nel caso degli interessi il corrispettivo è dato dal tasso passivo applicato dalla banca. L'articolo 2 della legge n. 108 del 1996 indica che il Ministero del tesoro, sentiti l'Ufficio italiano cambi e la Banca d'Italia, fissa trimestralmente i tassi soglia usurari per categoria di finanziamento.

Le categorie sono fissate annualmente.

Fra le categorie esistono anche le aperture di conto corrente, nonché tutte le varie tipologie di affidamento o finanziamento. Il corrispettivo diviene usurario quando il tasso applicato dalla banca è superiore al tasso soglia.

Come si calcola il tasso passivo bancario? Anche in questo caso la legge è intervenuta, dando un modello di calcolo che non è quello della banca. Come detto sopra «per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito». Quindi il ricalcolo avviene utilizzando tutti i costi applicati dalla banca ad esclusione delle imposte (quali imposta di bollo). Ottenuto così il TAN (tasso annuale nominale), è importante calcolare il TAEG (tasso annuo effettivo globale) che -- partendo dal TAN e tenendo conto della capitalizzazione trimestrale degli interessi -- evidenzia il reale tasso (corrispettivo) applicato dalla banca nel rapporto di conto corrente.

Ecco quindi la generazione dell'usura. Quando il TAEG è superiore al tasso soglia (denominato TEGM, tasso effettivo globale medio) esiste usura. A questo punto il terzo comma dell'articolo 644 del codice penale interviene ponendo un secondo limite. E cioè se il TAEG è superiore di una volta e mezza del TEGM allora gli interessi sono sempre considerati usurari, aggravando quindi la posizione della banca che li ha applicati. Che cosa accade al cliente una volta accertata l'usura? Nel trimestre dove è accertata l'usura quanto corrisposto a titolo di interessi debitori e commissioni di massimo scoperto viene rettificato. L'impatto è quindi superiore anche all'anatocismo.

Qui interviene la proposta contenuta nel presente disegno di legge. È infatti ben vero che l'articolo 1 della legge n. 108 del 1996 (novellando l'articolo 644 codice penale) fissa le seguenti pene a carico dell'usuraio: reclusione da uno a sei anni; multa da euro 3.098,74 a euro 15.493,71, pene successivamente aumentate dall'articolo 2, comma 1, della legge 5 dicembre 2005, n. 251.

Ma è altrettanto vero che la banca, che in quanto persona giuridica sarebbe astrattamente suscettibile di sanzione ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2001, in realtà sfugge a quella normativa, perché la pur ricca elencazione dei reati presupposto non include le norme citate.

Ecco perché il presente disegno di legge è volto a porre rimedio alla lacuna, trasponendo in articolato legislativo la parte significativa (articolo 25-*decies*.1) della proposta valutata dalla Commissione di studio presieduta dal dottor Francesco Greco ed incaricata dal Ministro della giustizia con decreto 23 maggio 2007.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo l'articolo 25-*decies* è inserito il seguente:

«Art. 25-*decies*.1. - (*Usura ed estorsione*). - 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui

all'articolo 644 del codice penale, si applicano all'ente la sanzione pecuniaria da 200 ad 800 quote nonché le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro mesi e non superiore a un anno.

2. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 629 del codice penale, si applicano all'ente la sanzione pecuniaria da 300 ad 800 quote nonché le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a sei mesi e non superiore a due anni».

